



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 27/04/2023 n. 14

OGGETTO:
APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023 E PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO (PEF)

L'anno Duemilaventitre il giorno Ventisette del mese di Aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta PUBBLICA, i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	TOMBOLINI GIANLUIGI	SINDACO	Si
2	PAOLUCCI MARIO	CONSIGLIERE	Si
3	CALDUCCI GABRIELE	CONSIGLIERE	No
4	IPPOLITI ROSSANA	CONSIGLIERE	No
5	BILO' DAVIDE	CONSIGLIERE	Si
6	BRACONI ROMINA	CONSIGLIERE	Si
7	CARLETTI GLORIA	CONSIGLIERE	Si
8	SAMPAOLESI SABRINA	CONSIGLIERE	Si
9	SPINSANTE LUCA	CONSIGLIERE	Si
10	SELVA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Si
11	GRACIOTTI LAURA	CONSIGLIERE	No
12	MARCELLI MAURO	CONSIGLIERE	Si
13	CARUSO PRISCILLA	CONSIGLIERE	No
	Presenti N. 9	Assenti N. 4	

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lett. a, del D. Lgs 267/2000) il VICE SEGRETARIO COMUNALE TASSOTTI STEFANIA.

Assume la Presidenza il Signor TOMBOLINI GIANLUIGI

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SAMPAOLESI SABRINA, MARCELLI MAURO e SPINSANTE LUCA



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco

Il tutto come riportato integralmente nel verbale della seduta al quale si fa riferimento.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di arera è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe tari a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che con propria Determina n. 2/2021 ARERA ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021 (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR (*delibera ARERA n. 443/2019*), ora stabilita dall'art. 7 del metodo MTR-2 (*delibera ARERA n. 363/2021*), prevede l'attribuzione del compito di validazione in capo all'Ente Territorialmente Competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di NUMANA è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021;

Rilevato che in data 05 aprile 2022 con propria Determinazione n. 52/2022 il competente Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO2 Ancona, ha validato il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei Rifiuti Urbani rifiuti del periodo Regolatorio 2022-2025 (*Allegato A*);

Visto il PEF relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti per l'anno 2023, dal quale emergono costi complessivi pari ad € 1.929.691, 00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 605.495;
COSTI VARIABILI	€ 1.324.196;

Considerato che in sede di determinazione delle tariffe al costo di cui sopra, va sottratto l'importo di 1.366,00 € relativo al costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, a norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 arrivando così a dovere coprire con le entrate tariffarie l'importo complessivo di 1.928.325,00 €;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- la tariffa è determinata, per ogni categoria o sotto categoria omogenea, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti;

- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti di cui alle tabelle 1-2-3-4 del DPR 158/99, fissandoli nella misura di cui all'allegata relazione (*Allegato B*);

- la determinazione delle tariffe è il risultato di un'analisi per cui i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le riduzioni previste dal regolamento;

- nella determinazione di Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si è cercato di dare continuità alle tariffe applicate con la TARI negli anni precedenti e con la TARES 2013 e la TARSU 205/2012. Sono stati assegnati, pertanto, come negli anni precedenti, gli stessi valori all'interno dei range previsti dal disposto normativo, scegliendo dei k minimi nelle situazioni in cui si riscontrava un incremento tariffario e dei k massimi dove c'era un maggior decremento al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per alcune categorie di contribuenti e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti,



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30.07.2014 e successive modificazioni, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento come dall'art. 16 del Regolamento Comunale;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Ancona sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe tari da applicare per l'anno 2023, dando atto della validazione del pef pluriennale tari 2022-2025 , ad opera dell'ente territorialmente competente ATA rifiuti Ato2 Ancona;

Visti:

- 1) l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- 2) il Decreto del Ministero degli Interni del 13/12/2022 (G.U. N. 295 del 19-12-2022) che ha differito al 31/03/2023 l'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali;
- 3) l'art. 1, comma 775 della Legge di Bilancio 197 del 29.12.2022 (G.U. 303 del 29-12-2022), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023-2025 da parte degli enti locali;

Visto l'art. 3, comma 5 - quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 25 febbraio 2022 in base al quale: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica espressi, ognuno per la propria competenza dal dott.ssa A.Cialabrini, Responsabile Ufficio Tributi, e geom. Enrico Trillini, Responsabile dei Servizi Tecnici-ambientali, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal P. Az.le Alfio Camillucci, Responsabile ufficio ragioneria, nella proposta di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L.;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione resa mediante alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 9
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n.
- astenuti n. 2 (Alessandro Selva, Mauro Marcelli)

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

2. Di prendere atto del piano economico e finanziario (PEF) pluriennale tari 2022-2025 così come predisposto dall' Ente di Governo dell'ambito, ATA Rifiuti ATO2 Ancona, di cui all' "*Allegato A*" facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
3. Di approvare, altresì, per l'anno 2023, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relazionate e riportate nell' "*Allegato B*" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti di bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023;
5. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Ancona, nella misura del 5%;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza, con la seguente votazione resa in forma palese mediante alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti e riportante il seguente esito:

- Consiglieri presenti n. 9
- voti favorevoli n. 7
- voti contrari n.
- astenuti n. 2 (Alessandro Selva, Mauro Marcelli)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.



COMUNE di NUMANA

Provincia di Ancona

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
TASSOTTI STEFANIA

IL PRESIDENTE
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

attesta

che la presente deliberazione:

(x) Sara' pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, c.1, della L.18.6.2009 n.69) per quindici giorni consecutivi dal 04/05/2023 al giorno 19/05/2023

Numana li 04/05/2023

Il Responsabile del Servizio
